



Unione Europea  
Repubblica Italiana  
**Regione Siciliana**  
Assessorato alle Attività Produttive  
Dipartimento Attività Produttive  
Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo

### L'ASSESSORE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L. R. 26/06/1950 n.45;
- Vista** la L.R.10/04/1978 n. 2;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/SG del 15 Novembre 2022 con il quale l'On. Edmondo Tamajo è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive;
- Visto** il D.P. Reg. n. 435 del 13/02/2023 “Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive al Dott. Carmelo FRITTITTA” con decorrenza dal 14/02/2023, per la durata di due anni;
- Visto** Il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 pubblicato nella GURS n. 25 Parte I del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attivazione del titolo 2 della L.R. n. 19/2008: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- Visto** il DDG n. 670 del 10/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo, al Dott. Antonino Furnò a decorrere dal 16/06/2022;
- Visto** il verbale di ispezione straordinaria del 05/10/2022 reso da Ispettore di questo Dipartimento e assunto al prot. n. 47636 del 06/10/2022, relativo alla coop. “**LA LANTERNA società cooperativa edilizia**” con sede in Canicattì (AG), con il quale si propone l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.;
- Vista** la nota assunta al prot. 49705 del 18/10/2022 con la quale la cooperativa ha trasmesso le proprie osservazioni e controdeduzioni al predetto verbale di ispezione straordinaria;
- Vista** la nota prot. 6096 del 08/02/2023, consegnata in pari data presso la casella PEC della cooperativa e rimasta priva di riscontro, con la quale l'Autorità di Vigilanza, non ritenendo le predette osservazioni e controdeduzioni sufficienti a superare le irregolarità contestate, ha dato comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 della L. R. 7/2019, dell'avvio del procedimento di gestione commissariale della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.;
- Visto** il pro-memoria n. 11288 del 13/03/2023 del Servizio Vigilanza e Ispettivo, inoltrato alla Segreteria della Commissione Regionale Cooperazione per l'acquisizione del prescritto parere, con prot. 11259 del 13/03/2023;
- Visto** il parere del 15/03/2023 con il quale la Commissione Regionale Cooperazione, esprimendosi contrariamente alla proposta dell'Ufficio di adozione del provvedimento di gestione commissariale della coop. “**LA LANTERNA società cooperativa edilizia**” con sede in Canicattì (AG), ha accolto favorevolmente la proposta di adozione del provvedimento di

“nomina del liquidatore” avanzata dal relatore, avendo riscontrato che la cooperativa si è già posta in liquidazione volontaria;

- Considerato** che la proposta del relatore della Commissione Regionale Cooperazione non risulta essere pertinente e conforme alle disposizioni del codice civile, in quanto fra i provvedimenti che questa Autorità di Vigilanza può adottare, non è previsto alcun articolo del codice civile che prevede la mera nomina di un liquidatore, senza preliminarmente messa in liquidazione per atto dell’Autorità;
- Ritenuto** pertanto di non doversi uniformare al predetto parere della Commissione Regionale Cooperazione, in quanto dai contenuti del citato verbale di ispezione straordinaria e dall’istruttoria condotta dall’Ufficio è emersa chiaramente la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale, ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies del codice civile;
- Visto** il promemoria prot. n. 22687 del 05/06/2023 del Servizio 10 - Vigilanza e Servizio Ispettivo con il quale è stata richiesta all’On.le Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di Commissario Straordinario della cooperativa;
- Vista** la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il Dott. **Stefano Mangano**;
- Visto** l’elenco regionale dei Commissari Straordinari e vice-commissari di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia, istituito con Decreto n. 3555 del 17/12/2008, pubblicato su G.U.R.S. n. 3 del 16.01.2009;
- Visto** l’art. 68 comma 4 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

- Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa l’organo di amministrazione della coop. “**LA LANTERNA società cooperativa edilizia**” con sede in Canicatti (AG), C.F. 90000880840 è revocato, ed in sua sostituzione è nominato il Dott. **Stefano Mangano**, nato a Catania il 27/09/1964 e residente a Palermo in Via Petralia Sottana n. 6, con il compito di porre in essere le iniziative necessarie per la regolarizzazione dell’Ente, specificate dall’Ispettore nella “*Scheda relativa alla proposta di gestione commissariale*” allegata al verbale di ispezione, oltre ad occuparsi della regolare gestione, evidenziando a conclusione del proprio mandato la necessità di sciogliere la cooperativa per atto dell’Autorità, ovvero di procedere con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
- Art. 2)** E' fatto obbligo al nominato Commissario Straordinario di far pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica del predetto incarico, a pena di decadenza, le dichiarazioni di cui all’art. 6 del Decreto n. 3555 del 17/12/2008.
- Art. 3)** La durata del predetto incarico è fissata in mesi 3 (tre).
- Art. 4)** Il compenso spettante al Commissario Straordinario sarà determinato da questa Autorità, a conclusione delle operazioni riguardanti i compiti assegnati al superiore Art. 1, e la richiesta del compenso dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato al fine di permettere allo stesso il ripristino degli organi sociali.
- Art. 5)** Ai sensi del D.A. n. 2408/10.S del 26/07/2019 il compenso al Commissario Straordinario, al pari delle spese da questo sostenute, è a totale carico dell’ente Commissariato. In caso di mancanza o insufficienza di attività si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 della legge 17 luglio 1975, n.400; in tale ipotesi il predetto compenso verrà liquidato nella misura forfettaria pari ad € 2.500,00 lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.
- Art. 6)** Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

*Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21 del 12.08.2014 integralmente sul sito della Regione Siciliana*

Il Dirigente del Servizio  
Antonino Furnò

Il Dirigente Generale  
Carmelo Frittitta

L'ASSESSORE  
*On.le Edmondo Tamajo*